



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	295
DATA	29/06/2021

OGGETTO :

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS). CIG. 87586212B3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 27 in data 21.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2021/2023;
- con deliberazione assembleare n. 28. in data 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con Decreto del Presidente n. 1/2021 in data 11.01.2021, prot. 240 sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 11.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 227 in data 27.05.2021 "Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 ai sensi degli articoli 175 e 187 del D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 212 in data 18 maggio 2021 con la quale è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs 50/2016e s.m.i. il responsabile unico del procedimento, nella persona del dipendente Alessandro Casalini;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (Codice degli appalti) ed il successivo D.lgs 56/2017;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP. n. 212 del 18.05.2021 con la quale si procedeva ad indire la procedura di affidamento di che trattasi, mediante procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, da affidare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del codice e s.m.i.;

DATO ATTO che In data 09 giugno 2021 è stata pubblicata la procedura di gara (ID 141009305) per la selezione delle ditte appaltatrici delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 25.06.2021;

VISTO il verbale (in allegato) del giorno 28 giugno 2021, dal quale si evince che l'Autorità di gara ha determinato la graduatoria provvisoria come da prospetto che segue:

POSIZIONE PROPOSTA	FORNITORE	RIBASSO OFFERTO
1	FASANINI SRL	7,20 % (sette/20 per cento)
2	EDILSCAVI BONOMELLI SRL	6,66 % (sei/66 per cento)
3	Lanzetti Domenico srl	6,50 % (sei/50 per cento)
4	DAPAM S.R.L.	5,391 % (cinque/391 per cento)
5	ITALBETON SRL Unipersonale	4,69 % (quattro/69 per cento)
6	PLONA LAVORI SRL	3,55 % (tre/55 per cento)
7	AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L.	2,77 % (due/77 per cento)

DATO ATTO che, trattandosi di Accordo Quadro da stipulare con più operatori economici (sino a tre), a termini dell'art. 23 della lex specialis di gara e dell'art. 5 del Capitolato d'Appalto, si è provveduto ad interpellare gli operatori economici giunti 2° e 3° in merito alla volontà di sottoscrivere il Contratto di Accordo Quadro alle medesime condizioni offerte dal primo operatore economico in graduatoria;

CONSIDERATO che:

- l'operatore economico LANZETTI DOMENICO S.r.l., giunto 3° in graduatoria, con nota prot. 7050 del 29 giugno 2021 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria;
- l'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l., giunto 2° in graduatoria, con nota prot. 7086. del 29 giugno 2021 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria;

ESAMINATI i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché il Verbale di Gara, il sottoscritto ritiene l'attività svolta dal seggio di gara legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai principi di cui all'art. 30 del Codice, e conseguentemente, aggiudica in via definitiva l'appalto agli operatori economici:

- FASANINI S.R.L. (C.F. 01762790179 - P.IVA 02317690168), con sede in Via Rag. E. Laini n. 19 a Breno (Bs);
- EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l. (C.F. e P.IVA 02718500982), con sede in Via Trento n. 64 a SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS);
- LANZETTI DOMENICO S.r.l. (C.F. e P.IVA 02549830988), con sede in Via Medio n. 3 a CETO (BS);

DATO ATTO che, nei confronti delle ditte aggiudicatrici è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto, l'aggiudicazione definitiva dovrà essere sottoposta a clausola risolutiva espressa intendendosi risolta di diritto qualora a carico dei soggetti di cui all'art.85 d.lgs. n.159/2011 sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 o le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

ATTESTATO che:

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32 del Codice);
- a norma dell'art. 32 del Codice questa aggiudicazione diverrà efficace solo in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo agli aggiudicatari;

RITENUTO di comunicare copia della presente, entro cinque giorni, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse qualora abbiano proposto impugnazione avverso l'esclusione, o siano in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che abbiano impugnato il bando/disciplinare, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia definitiva (art. 76 del Codice);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria del responsabile del procedimento arch. Casalini Alessandro preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio, il Verbale di Gara che descrive le operazioni svolte dal seggio di gara (*Verbale* che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);
3. di prendere atto che a termini dell'art. 23 della lex specialis di gara e dell'art. 5 del Capitolato d'Appalto, gli operatori economici giunti 2° e 3° hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il Contratto di Accordo Quadro alle medesime condizioni offerte dal primo operatore economico in graduatoria ossia si sono dichiarati disponibili a praticare il ribasso del 7,20% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
4. di aggiudicare la procedura di gara per la stipula di Accordo Quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS), agli operatori economici:
 - FASANINI S.R.L. (C.F. 01762790179 - P.IVA 02317690168), con sede in Via Rag. E. Laini n. 19 a Breno (Bs);
 - EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l. (C.F. e P.IVA 02718500982), con sede in Via Trento n. 64 a SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS);
 - LANZETTI DOMENICO S.r.l. (C.F. e P.IVA 02549830988), con sede in Via Medio n. 3 a CETO (BS);per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, e per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA;
5. di dare atto che:
 - a. a termini dell'art. 4 della lex specialis di gara la Comunità Montana si è riservata la facoltà di rinnovo del contratto e alle medesime condizioni;
 - b. alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno affidati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli appalti che saranno contrattualizzati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse sarà dato conto nell'ambito dei pertinenti atti di affidamenti;
 - c. in considerazione della citata natura bifasica (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell'Accordo Quadro non sarà richiesta la cauzione definitiva sull'importo

complessivo stimato dell'accordo stesso, rinviando l'adempimento al momento dell'affidamento dei singoli Contratti attuativi, ricordando che l'operatore economico affidatario del singolo contratto esecutivo dovrà costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale nei modi e forme cui all'art. 103 del Codice dei contratti;

6. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI
PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA